

di riduzione del tasso d'interesse dal 7,50% al 6% dall'epoca della messa in mora, che risale al 1929, ed impegno di pagare l'arretrato in un termine da convenire.

di rimborso delle spese legali sostenute dallo Istituto.

di impegno, da parte dell'Istituto, di esaminare benevolmente le possibilità di frazionamento del mutuo.

di surroga della S.B.E.C.A. all'Istituto in tutte le azioni verso i singoli proprietari eventualmente inadempienti.

Lo On. Consiglio, esaminate tali proposte nella adunanza del 28 settembre u.s., decise di concedere alla S.B.E.C.A. la riduzione del saggio di interesse, per l'avvenire, al 6,50%.

Tali decisioni furono portate al conoscenza della Società interessata, la quale, allo scopo di definire una buona volta una partita che si trascina ormai da lungo tempo, si è dichiarata disposta ad elevare la sua proposta corrispondendo, tanto per le rate scadute che per quelle future, il tasso d'interesse nella misura del 6%.

La S.B.E.C.A. fa presente fra l'altro che l'Istituto, qualora intendesse di riprendere gli